

L.R. 27 giugno 2019, n. 8: *"Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali)"* – Oggetto assembleare n. 8339/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 25 giugno 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge è proposto al fine di consentire l'attuazione del titolo III recante "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)" della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 15 "Norme in materia di tributi regionali", tenendo conto che l'art.33 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019" ne ha disposto la decorrenza dal prossimo 1° luglio 2019, ma che per essere armonizzata con la disciplina statale ora vigente, richiede la posticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta e delle relative entrate al 1° gennaio 2020, e ciò anche al fine di consentire l'avvio della gestione amministrativa da parte dei soggetti competenti. Il posticipo dell'applicazione dell'imposta non necessita di copertura finanziaria in quanto si tratta di una entrata non iscritta nel bilancio di previsione 2019-2021.

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo contiene la modifica al comma 1 dell'art.14 relativa al termine entro il quale il soggetto passivo dell'IRESA deve effettuare il versamento alla società di gestione dell'aeroporto posticipandolo di tre mesi, al fine di agevolare l'operatività del vettore nei versamenti e consentire agli uffici competenti l'organizzazione della riscossione dell'imposta stessa.

Articolo 2

L'articolo contiene la modifica all'art 15 della L.R. 15 del 2012, prevedendo l'inserimento della lettera l bis) che esenta dal pagamento dell'imposta gli aeromobili che decollano e atterrano utilizzando propulsione elettrica e quindi non rumorosi coerentemente con le finalità dell'imposta.

Articolo 3

L'articolo contiene la sostituzione dell'art 16 della L.R. 15 del 2012 al fine di rendere compatibile la determinazione dell'imposta con i limiti introdotti dal legislatore statale che fissa in euro 0,50 il valore massimo dei parametri per il calcolo dell'IRESA. In particolare, ai commi 3 e 4 prevede anche la rimodulazione dell'imposta in base al criterio della distinzione tra voli diurni e notturni nonché, in considerazione delle caratteristiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti, la riduzione dell'imposta del 90% per gli aeromobili in decollo e del 30% per quelli in atterraggio, sia in fascia diurna che notturna.

Il comma 5 è volto a consentire l'applicazione della legge nelle more della stipulazione dello specifico atto convenzionale con le società di gestione aeroportuale.

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 18 della L.R. 15 del 2012, sopprimendo, al comma 1, il limite del 50% di destinazione delle entrate alle finalità previste dalla norma istitutiva dell'imposta, coerentemente con la previsione della norma statale (art.90 comma 1 della L.342/2000), che prevede che il gettito venga destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone limitrofe. Tale destinazione avverrà con delibera di Giunta adottata annualmente.

Introduce inoltre i commi 1bis) 1 ter) e 1 quater) che prevedono che la Giunta individui i soggetti destinatari delle risorse derivanti dall'imposta e i criteri da utilizzare per dare attuazione agli interventi rispondenti alle finalità della legge, e che la Regione effettui il monitoraggio e la verifica della gestione delle risorse. Sulla

base del numero di movimenti annui, del peso massimo al decollo e del livello di emissioni sonore degli aeromobili l'applicazione dell'imposta determinerà un gettito ad oggi non quantificabile in assenza di uno studio aggiornato di fattibilità. L'eventuale gettito, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sarà destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

Articolo 4

L'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 e posticipa l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2020. Essa prevede inoltre la sospensione dell'applicazione dell'imposta per gli aeroporti che, nell'anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, dato il basso impatto acustico complessivo. Il posticipo dell'applicazione dell'imposta non necessita di copertura finanziaria in quanto si tratta di una entrata non iscritta nel bilancio di previsione 2019-2021.